



*Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 20 ottobre 2020;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del Consumo*” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*” (di seguito, Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTO il proprio provvedimento del 6 maggio 2020, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie;

VISTI l’art. 103 del d.l. n. 18/2020 e l’art. 37 del d.l. n. 23/2020 che hanno disposto una sospensione *ex lege* dei termini procedurali per effetto della quale il termine di conclusione del presente procedimento è stato posticipato al 26 ottobre 2020;

VISTA la “*Comunicazione sull’interpretazione dell’articolo 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato dall’articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23*”, approvata dal Collegio dell’Autorità nelle sedute del 1° aprile e del 10 aprile 2020;

VISTI gli atti del procedimento;

I. LE PARTI

1. F.C. Internazionale Milano S.p.A. (di seguito, “FC Inter” o la “Società”), in qualità di professionista, ai sensi dell’art. 3 del Codice del Consumo. La società opera nel settore dell’attività sportiva calcistica. Nella stagione 2019/20 la Società ha militato nel campionato di calcio di serie A.

2. Movimento Consumatori e Associazione Codici Onlus in qualità di associazioni dei consumatori segnalanti.

II. LE CLAUSOLE OGGETTO DI VALUTAZIONE

3. Costituiscono oggetto di valutazione, limitatamente ai rapporti contrattuali tra la società e i consumatori, le clausole di seguito trascritte contenute negli artt. 4.1, 4.5 e 4.6 delle “*Condizioni di abbonamento e di vendita dei titoli di accesso per le singole gare*” delle “*condizioni generali di contratto per la tessera del tifoso siamo noi*” relative alla stagione calcistica 2018-2019¹:

¹ Il professionista, con comunicazione del 20 febbraio 2020 (doc. 21 del fascicolo istruttorio), ha fatto presente che le clausole 4.1, 4.5 e 4.6 delle “*Condizioni di abbonamento e di vendita dei titoli di accesso per le singole gare*” rilevate sul sito www.inter.it in data 23 dicembre 2019 (cfr. doc. 6 del fascicolo istruttorio) erano relative alla stagione calcistica 2018-2019. Inter ha fatto presente che, per quanto riguarda la stagione 2019-2020, le clausole in questione sono contenute agli artt. 4 e 5 delle “*Condizioni generali di abbonamento per la stagione 2019-2020*” e agli artt. 5 e 7 “*Condizioni di vendita dei titoli di accesso per le singole gare - Stagione 2019-2020*”. Nonostante la diversa numerazione e collocazione, la formulazione letterale delle clausole 2019-2020 è del tutto analoga a quella delle clausole 4.1, 4.5 e 4.6 trascritte al punto II del presente provvedimento. Si riportano di seguito le clausole 2019-2020: “*Condizioni generali di abbonamento per la stagione 2019-2020*”: art. 4: “[...] Il Titolare riconosce espressamente che F.C. Inter potrà apportare variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite per motivi derivanti da forza maggiore o da disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti, anche in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Inter. In tali casi il Titolare non avrà diritto ad alcun rimborso monetario, fatto comunque salvo il diritto del Titolare di ottenere da parte di F.C. Inter l’estensione della validità dell’abbonamento e/o dei titoli di accesso sostitutivi per gli eventi di recupero [...]”; art. 5: “L’abbonamento non sarà valido e il Titolare non avrà diritto ad alcun rimborso, né ad eventuali titoli di accesso sostitutivi, nei seguenti casi, (a) [...], (b) in caso di partite disputate presso lo Stadio, ma a porte chiuse o a numero di posti ridotto per cause di forza maggiore, caso fortuito o per disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Inter.”, (c) [...]. Inoltre il Titolare non avrà diritto ad alcun rimborso monetario ([...]) nelle seguenti ipotesi: (a) partite interne da disputarsi al di fuori dello Stadio, per ragioni derivanti dalla squalifica del campo o per cause di forza maggiore, caso fortuito o per disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Inter; (b) partite annullate, interrotte, sospese e/o rinviate per disposizione degli organismi o delle Autorità competenti, in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Inter e; (c) partite che non possano disputarsi per ragioni di ordine pubblico, a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli, o di altri impedimenti di qualsiasi natura, ivi comprese, a titolo esemplificativo, ulteriori cause di forza maggiore e/o caso fortuito, e/o disposizioni degli Organismi e delle Autorità Competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Inter, salvo quanto previsto dai Regolamenti Federali. Resta inteso che qualsiasi tipo di rimborso eventualmente dovuto da parte di F.C.

- i) art. 4.1: “[...] Il Titolare riconosce espressamente che F.C. Inter potrà apportare variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite per motivi derivanti da forza maggiore o da disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti, anche in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Inter. In tali casi il Titolare non avrà diritto ad alcun rimborso monetario, fatto comunque salvo il diritto del Titolare di ottenere da parte di F.C. Inter l’estensione della validità del relativo Titolo di Accesso e/o dei titoli di accesso sostitutivi per gli eventi di recupero”;
- ii) art. 4.5: “[...] Allo stesso modo, i Titoli di Accesso non saranno validi e il Titolare non avrà diritto ad alcun rimborso, né ad eventuali titoli di accesso sostitutivi, (i) [...], e (ii) in caso di partite disputate presso lo Stadio, ma a porte chiuse o a numero di posti ridotto per cause di forza maggiore, caso fortuito o per disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Inter.”;
- iii) art. 4.6: “Il Titolare non avrà diritto ad alcun rimborso monetario ([...]) nelle seguenti ipotesi: (a) partite interne da disputarsi al di fuori dello Stadio, per ragioni derivanti dalla squalifica del campo o per cause di forza maggiore, caso fortuito o per disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Inter; (b) partite annullate, interrotte, sospese e/o rinviate per disposizione degli organismi o delle Autorità competenti, in seguito a fatti

Inter, in conseguenza di potenziali inadempimenti alla stessa imputabili, sarà dovuto al Titolare pro quota solamente per la parte di abbonamento non usufruita a causa di fatti e/o eventi per cui sarà stata accertata una responsabilità diretta di F.C. Inter”. “Condizioni di vendita dei titoli di accesso per le singole gare - Stagione 2019-2020”: art. 5: “[...] Il Titolare riconosce espressamente che F.C. Inter potrà apportare variazioni di data, orario o luogo di disputa delle partite per motivi derivanti da forza maggiore o da disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti, anche in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Inter. In tali casi il Titolare non avrà diritto ad alcun rimborso monetario, fatto comunque salvo il diritto del Titolare di ottenere da parte di F.C. Inter l’estensione della validità del Biglietto e/o dei titoli di accesso sostitutivi per gli eventi di recupero [...]”; art. 7: “Il biglietto non sarà valido e il Titolare non avrà diritto ad alcun rimborso, né ad eventuali titoli di accesso sostitutivi, nei seguenti casi, (a) [...], (b) in caso di partite disputate presso lo Stadio, ma a porte chiuse o a numero di posti ridotto per cause di forza maggiore, caso fortuito o per disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Inter.”, (c) [...]. Inoltre il Titolare non avrà diritto ad alcun rimborso monetario ([...]) nelle seguenti ipotesi: (a) partite interne da disputarsi al di fuori dello Stadio, per ragioni derivanti dalla squalifica del campo o per cause di forza maggiore, caso fortuito o per disposizioni degli organismi o delle Autorità competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Inter; (b) partite annullate, interrotte, sospese e/o rinviate per disposizione degli organismi o delle Autorità competenti, in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Inter e; (c) partite che non possano disputarsi per ragioni di ordine pubblico, a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli, o di altri impedimenti di qualsiasi natura, ivi comprese, a titolo esemplificativo, ulteriori cause di forza maggiore e/o caso fortuito, e/o disposizioni degli Organismi e delle Autorità Competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Inter, salvo quanto previsto dai Regolamenti Federali”.

e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Inter; (c) partite che non possano disputarsi per ragioni di ordine pubblico, a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli, o di altri impedimenti di qualsiasi natura, ivi comprese, a titolo esemplificativo, ulteriori cause di forza maggiore e/o caso fortuito, e/o disposizioni degli Organismi e delle Autorità Competenti in seguito a fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di F.C. Inter, salvo quanto previsto dai Regolamenti Federali. Resta inteso che qualsiasi tipo di rimborso eventualmente dovuto da parte di F.C. Inter, in conseguenza di potenziali inadempimenti alla stessa imputabili, sarà dovuto al Titolare pro quota solamente per la parte di abbonamento non usufruita a causa di fatti e/o eventi per cui sarà stata accertata una responsabilità diretta di F.C. Inter”.

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO

1) L'iter del procedimento

4. Sulla base delle informazioni acquisite ai fini dell'applicazione dell'articolo 37 bis del Codice del Consumo, in data 7 gennaio 2020 è stato avviato il procedimento istruttorio CV/204 Inter – *Clasole rimborso biglietti* nei confronti della società F.C. Internazionale Milano S.p.A..

5. Nella comunicazione di avvio del procedimento è stato rappresentato al professionista che le clausole contenute nelle “*Condizioni di abbonamento e di vendita dei titoli di accesso per le singole gare*” relative alla stagione sportiva 2018-2019, trascritte al punto II del presente provvedimento, avrebbero potuto risultare vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera b), 34, comma 1 e 35, comma 1, del Codice del Consumo.

6. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento, veniva richiesta alla società Inter una serie di informazioni tra cui l'indicazione di elementi di prova atti a superare la presunzione di vessatorietà ai sensi dell'art. 33, commi 1 e 2, lettera b), del Codice del Consumo.

7. In data 28 gennaio 2020 è stata disposta la consultazione di cui all'articolo 37 bis, comma 1, del Codice del Consumo, pubblicando per 30 giorni sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it) un comunicato e le clausole contrattuali oggetto di contestazione. Alla consultazione ha partecipato l'associazione di consumatori Altroconsumo.

- 8.** In data 13 febbraio 2020 si è tenuta l'audizione del professionista.
- 9.** Con comunicazione pervenuta in data 20 febbraio 2020, la società Inter ha presentato una memoria difensiva e ha fornito le informazioni richieste nella comunicazione di avvio del procedimento².
- 10.** In data 11 maggio 2020 è stata comunicata alle parti del procedimento, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 del Regolamento, la proroga di sessanta giorni del termine di conclusione del procedimento.
- 11.** In data 4 agosto 2020, è stata comunicata alle parti del procedimento la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.
- 12.** Le associazioni Codici e Movimento Consumatori hanno presentato le loro memorie rispettivamente in data 1³ e 7 settembre 2020⁴.
- 13.** Il professionista ha presentato la propria memoria conclusiva in data 8 settembre 2020⁵.

2) Gli esiti della consultazione sul sito internet dell'Autorità

14. Nell'ambito della consultazione di cui all'articolo 37 *bis*, comma 1, del Codice del Consumo, tenutasi sul sito istituzionale dell'Autorità (www.agcm.it), in data 26 febbraio 2020 è pervenuto il contributo dell'associazione Altroconsumo⁶. In particolare, Altroconsumo ha sostenuto la vessatorietà delle clausole oggetto di istruttoria in base alle medesime norme del Codice del Consumo richiamate dall'Autorità, affermando altresì che l'adozione di dette disposizioni contrattuali non possa ritenersi giustificata dalla necessità di svolgere in modo remunerativo l'attività sociale.

3) Le argomentazioni difensive delle Parti

Le argomentazioni svolte dal professionista

15. Nel corso dell'istruttoria il professionista ha sostenuto la non vessatorietà delle clausole in esame. La Società ritiene che le clausole rispettino il

² Doc. 21 del fascicolo istruttorio, cit.

³ Doc. 29 del fascicolo istruttorio.

⁴ Doc. 30 del fascicolo istruttorio.

⁵ Doc. 31 del fascicolo istruttorio.

⁶ Doc. 24 del fascicolo istruttorio pervenuto in data 26 febbraio 2020 e acquisito agli atti del fascicolo in data 17 marzo 2020.

requisito della chiarezza e comprensibilità per i consumatori di cui all'art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, posto che le clausole, nel fare espresso riferimento all'eventualità che il titolare dell'abbonamento e/o dei titoli di accesso non abbia "*diritto ad alcun rimborso monetario*", né a "*titoli di accesso sostitutivi*", consentono ai consumatori di comprendere le conseguenze derivanti dall'applicazione delle stesse. Inoltre la chiarezza del dettato contrattuale non può ritenersi inficiata dal fatto che le clausole prevedano che l'eventuale rimborso sarebbe dovuto soltanto in conseguenza di "*potenziali*" inadempimenti imputabili alla società.

16. Le clausole non limitano né escludono le azioni o i diritti del consumatore nel caso in cui FC Inter sia inadempiente per sua colpa ai propri obblighi, ma trovano applicazione in un limitato e ben preciso numero di ipotesi in cui non viene in rilievo la responsabilità di FC Inter e i fatti non sono ad essa imputabili. Le clausole tendono solo ad escludere che FC Inter debba rispondere nelle ipotesi in cui la mancata fruizione di un singolo titolo di accesso o di un abbonamento sia dipesa da cause di forza maggiore, caso fortuito o, in generale, da fatti e/o eventi non dipendenti da responsabilità diretta di FC Inter.

17. FC Inter ha sottolineato che la formulazione delle clausole in esame è funzionale ad evitare possibili comportamenti abusivi da parte dei sostenitori che si rendessero responsabili di comportamenti violenti o discriminatori tali da determinare provvedimenti di chiusura dello stadio o di alcuni settori dello stesso. Il professionista ha la necessità di tutelarsi rispetto a simili episodi anche alla luce dell'attuale sistema di giustizia sportiva che sanziona le società calcistiche a prescindere dalla loro colpevolezza.

18. La Società ha allegato alla memoria conclusiva una nota che la FIGC ha inviato in data 4 settembre 2020 alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A⁷. Tale nota contestualizza nell'ambito dell'ordinamento sportivo le disposizioni che escludono il rimborso di quota parte dell'abbonamento in caso di obbligo, disposto per legge o provvedimento di autorità pubbliche o sportive, di giocare partite a porte chiuse, ovvero di chiudere settori dello stadio o in caso di squalifica del campo e di disputa di partite in campo neutro.

⁷ Cfr. doc. 31 del fascicolo istruttorio, cit., all. 1.

Le argomentazioni svolte dalla FIGC

19. La FIGC sottolinea che il regime sanzionatorio delineato dal Codice di Giustizia sportiva (artt. 8, 25, 26 e 28 del Codice di Giustizia sportiva) è volto a prevenire comportamenti violenti oppure discriminatori da parte dei tifosi delle società e quindi, più in generale, a tutelare l'ordine pubblico.

20. In particolare, il legislatore sportivo ha costruito un sistema nel quale vengono sanzionati sia le società che i sostenitori. Con la chiusura dello stadio o di settori dello stesso, le società subiscono la perdita economica relativa al mancato introito della vendita dei biglietti e non si giovano del sostegno dei tifosi. I sostenitori, potenziali autori delle condotte che hanno determinato la sanzione, non assistono alla partita e subiscono la perdita economica della quota parte dell'abbonamento relativa alla stessa. In tal modo le società disincentivano i comportamenti violenti e discriminatori dei propri sostenitori, i quali restano indirettamente sanzionati dal mancato rimborso.

21. In tale ottica, ove le *condizioni d'uso degli abbonamenti* prevedessero il rimborso in caso di mancata esecuzione della prestazione imputabile alla società, quest'ultima sarebbe costretta a rimborsare quei sostenitori che, con la propria condotta violenta o discriminatoria hanno provocato la chiusura dello stadio, di un suo settore, ecc..., togliendo quindi alle sanzioni sportive ogni efficacia punitiva. Ne consegue che un'eventuale dichiarazione di vessatorietà delle clausole contrattuali in questione, unitamente alla imposizione alle società di riconoscere il diritto al rimborso, "*potrebbe indurre il legislatore federale a rivedere il delineato sistema sanzionatorio*"⁸ previsto dal Codice di giustizia sportiva.

Le argomentazioni svolte dalle associazioni parti del procedimento

22. L'associazione Codici ha ribadito la vessatorietà delle clausole oggetto dei procedimenti dell'Autorità⁹.

23. Secondo l'associazione Movimento Consumatori¹⁰ le clausole relative all'acquisto dell'abbonamento stagionale e dei biglietti singoli che escludono ogni rimborso in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione conseguente al verificarsi di un evento non imputabile alla Società

⁸ Cfr. doc. 31 del fascicolo istruttorio, cit., all. 1, pag. 5.

⁹ Cfr. doc. 29 del fascicolo istruttorio, cit.

¹⁰ Cfr. doc. 30 del fascicolo istruttorio, cit.

determinerebbero a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto e, al contempo, avrebbero l'effetto di escluderne o limitarne le azioni o i diritti in caso di inadempimento da parte dello stesso professionista. Nei contratti a prestazioni corrispettive, infatti, l'equilibrio sinallagmatico conseguente all'impossibilità della prestazione è garantito dalle regole dettate dagli artt. 1463 e 1464 c.c. che impongono alla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile, ma che abbia già ricevuto la controprestazione, di restituirla in proporzione alla prestazione non eseguita. Ogni diversa soluzione, a dire dell'associazione, imponendo la dazione di una somma di denaro senza giustificazione risulterebbe incompatibile con la causa concreta del contratto¹¹.

24. Inoltre, Movimento Consumatori, sottolinea che l'asserita necessità per le società sportive di tutelarsi contro l'abuso che potrebbe derivare dal riconoscimento del diritto di rimborso da parte di tifosi responsabili di comportamenti scorretti tali da determinare provvedimenti di chiusura dello stadio o di alcuni suoi settori non può giustificare una compressione collettiva e indiscriminata dei diritti di tutti gli altri tifosi non responsabili di quei comportamenti. In tal senso, appare corretta l'esclusione, adottata nei contratti di altre società di Serie A, del rimborso solo per i tifosi che abbiano contribuito con il proprio comportamento a determinare la chiusura dello stadio.

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

25. In via preliminare si rileva che quanto sostenuto dalla FIGC per escludere il carattere vessatorio delle clausole che limitano i rimborsi per le partite non godute è infondato.

26. L'ipotesi secondo cui il legislatore sportivo potrebbe, nel caso in cui l'Autorità dichiarare vessatorie le clausole in questione, sostituire le vigenti

¹¹ A riguardo, Movimento Consumatori richiama, tra l'altro, l'ordinanza emessa in data 24 giugno 2019 dal Tribunale di Roma nel giudizio tra la stessa Associazione e altra società calcistica rispetto a clausole di abbonamento analoghe a quelle in esame. In tale ordinanza, con riferimento all'ipotesi di "chiusura dello stadio per problematiche legate alla manutenzione, di competenza dell'ente proprietario, o di irrogazione di sanzioni da parte degli organi della giustizia sportiva che limitino o escludano l'accesso alla tifoseria per fatti commessi da soggetti terzi", il giudice ha affermato che si verifica "un'impossibilità della prestazione che, pur non traducendosi in un inadempimento imputabile al debitore, conferisce all'altra parte il diritto alla riduzione della prestazione dovuta o già eseguita". Doc. 30 del fascicolo istruttorio, cit., pag. 9.

norme del Codice di giustizia sportiva - che prevedono sanzioni come la chiusura dello stadio o di suoi settori – con altre meno efficaci non può incidere sulla valutazione di abusività effettuata ai sensi degli artt. 34 e 35 del Codice del Consumo. Infatti, in tali norme non sono sanciti canoni ermeneutici secondo i quali i diritti dei consumatori debbano cedere il passo ad altri interessi giudicabili come “*superiori*”. Inoltre, va ricordato che la disciplina a tutela del consumatore ha una dimensione pubblicistica in quanto salvaguarda il mercato nel suo insieme e la correttezza dei rapporti commerciali.

27. Né appare convincente dal punto di vista del metodo e da quello dell’equità l’argomento secondo cui le clausole che escludono i rimborsi per le partite non godute hanno lo scopo di disincentivare i comportamenti violenti e discriminatori dei tifosi. Le clausole in esame, infatti, da un lato hanno l’effetto di penalizzare in maniera indiscriminata tutta la platea degli spettatori per responsabilità che gravano eventualmente soltanto su una parte minoritaria di tifosi; dall’altro, sottraggono il soggetto che organizza l’evento alle responsabilità che gli competono nella prevenzione di eventi contrari all’ordine pubblico e nella vigilanza anche tecnologica sui comportamenti illegittimi dei propri sostenitori.

28. In tal senso l’Autorità osserva che le *condizioni contrattuali* di altre società di Serie A prevedono clausole che escludono il rimborso del biglietto o quota parte dell’abbonamento non in maniera indiscriminata, ma soltanto nei confronti dei soggetti che hanno concorso a determinare gli eventi sanzionati dal Giudice Sportivo. Tali clausole appaiono idonee, nel rispetto delle norme del Codice del Consumo e del Codice civile, a tutelare da un lato il diritto degli spettatori ad ottenere il rimborso del biglietto o di quota parte dell’abbonamento in caso di annullamento dell’evento e, d’altro lato a penalizzare i tifosi che si siano resi responsabili degli eventi che hanno determinato la sanzione sportiva, salvaguardando in tal senso le manifestate esigenze di ordine pubblico.

29. Le clausole indicate al punto II del presente provvedimento presentano profili di vessatorietà ai sensi della disciplina di cui agli articoli 33 e ss. del Codice del Consumo. In sede di avvio del procedimento è stato rappresentato alla società FC Inter che, per le clausole riconducibili all’elenco di cui all’articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo, vige una presunzione legale di vessatorietà con onere della prova contraria a carico del professionista.

30. Le clausole risultano vessatorie, nella misura in cui escludono ogni responsabilità della società con riferimento alle ipotesi di variazioni di data o luogo della partita, di gara a porte chiuse o a numero di posti ridotto o limitato, di squalifica del campo, di partite annullate e/o rinviate. In particolare, le clausole disconoscono il diritto del consumatore: (i) ad ottenere in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione il rimborso del biglietto ovvero di quota parte dell'abbonamento sottoscritto; (ii) a conseguire in caso di inadempimento colpevole della società, il rimborso di quota parte dell'abbonamento e del costo del singolo titolo di accesso, nonché il risarcimento del danno.

31. Le clausole in esame derogano agli artt. 1218, 1463 e 1464 c.c. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 1218 c.c. il debitore è esentato dalla responsabilità per inadempimento solo qualora provi che questo sia derivato da causa a lui non imputabile. Le clausole in esame appaiono limitare la responsabilità del professionista anche per fatti eventualmente a lui imputabili.

32. In caso di impossibilità di fruizione dell'evento sportivo dovuta a cause non imputabili alla Società, secondo quanto previsto dagli artt. 1463 e 1464 c.c., il professionista è tenuto alla restituzione di quanto ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebitato e, dunque, a rimborsare il biglietto ovvero quota parte dell'abbonamento in valore proporzionale agli eventi sportivi non fruiti. In proposito, gli artt. 1463 e 1464 c.c. individuano come effetto dell'inesatta esecuzione della prestazione la completa o parziale restituzione (o meglio, riduzione) della controprestazione, senza che rilevi l'imputabilità o meno dell'inadempimento. L'effetto restitutorio prescinde dunque da qualsivoglia imputabilità dell'inadempimento, fondandosi soltanto sul dato oggettivo del mancato esatto adempimento. Di conseguenza, ancorare la restituzione del biglietto o della quota parte dell'abbonamento alla sussistenza di inadempimenti della Società per cui sarà stata accertata una sua responsabilità diretta esclude il diritto del consumatore alla restituzione *ex artt. 1463-1464 c.c.*, derogando anche alla disciplina della ripetizione dell'indebitato *ex artt. 2033 ss. c.c.* (espressamente richiamata all'art. 1463 c.c.).

33. Con particolare riferimento al rinvio dell'evento, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale¹², l'impossibilità sopravvenuta della

¹² La Corte di Cassazione, con la recente pronuncia 29 marzo 2019, n. 8766, ha affermato che *"l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il*

prestazione ex artt. 1463 e 1464 c.c. ricorre non solo ove sia divenuta impossibile la sua esecuzione, ma anche quando sia divenuta impossibile l'utilizzazione della stessa a favore della controparte, se tale impossibilità non è imputabile al creditore (nel caso di specie il titolare del singolo titolo di accesso) e il suo interesse a riceverla sia venuto meno. Ne discende che, nel caso di acquisto di un biglietto per un singolo incontro che sia stato rinviato a causa di eventi non imputabili alla Società, il consumatore tifoso può non avere un interesse ad assistere alla partita in una data diversa da quella del turno di campionato originariamente programmato, con conseguente diritto di richiedere, in alternativa alla visione nella data di rinvio, il rimborso del prezzo.

34. Il giudizio di vessatorietà ora delineato è poi confermato dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea e dalla Comunicazione della Commissione europea del 27 settembre 2019 relativa agli *“Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori”*. Secondo il metodo cd. Comparativo utilizzato dalla Corte, una clausola contrattuale determina per i consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali quando colloca il consumatore in una situazione meno favorevole rispetto a quella prevista dal diritto nazionale applicabile¹³. Quanto alla valutazione di vessatorietà degli artt. 4.1, 4.5 e 4.6

suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione”. Pertanto, la Corte ha ribadito il principio secondo cui, a fronte dell'automatico operare dell'effetto risolutivo del contratto ex art. 1463 c.c. con *“liberazione del contraente obbligato alla prestazione divenuta impossibile”*, la *“parte liberata non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito”*. Sul punto cfr. anche Cassazione 20 dicembre 2007, n. 26958 e Cass., 24 luglio 2007, n. 16315.

¹³ Secondo la pronuncia della Corte di giustizia 14 marzo 2013, causa C-415/11, Aziz, punto 68 *“per appurare se una clausola determini [a danno del consumatore] un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto, occorre tener conto, in particolare, delle disposizioni applicabili nel diritto nazionale in mancanza di un accordo tra le parti in tal senso. Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se, ed eventualmente in che misura, il contratto collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella prevista dal vigente diritto nazionale”* (cfr. anche il n. 2 del dispositivo); in tal senso cfr. anche la decisione della Corte 26 gennaio 2017, causa C-421/14, Banco Primus SA, (punto 59 e punto n. 3 del dispositivo). Secondo la citata Comunicazione della Commissione (punto 3.4.2.), *“Quando valutano se una clausola contrattuale «determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti», i giudici nazionali devono, in primo luogo, raffrontare la clausola contrattuale in questione con le eventuali disposizioni che si applicherebbero nel diritto nazionale in mancanza di tale clausola contrattuale, vale a dire le disposizioni complementari. Tali modelli legislativi si ritrovano in particolare nel diritto contrattuale nazionale, ad esempio nelle norme che determinano le conseguenze del mancato adempimento di determinati obblighi contrattuali di una parte [...] Sarà proprio una siffatta analisi comparatistica a consentire al giudice nazionale di valutare se e in che misura la clausola contrattuale collochi il consumatore in una situazione giuridica meno favorevole rispetto a quella altrimenti prevista dal diritto contrattuale applicabile. La clausola contrattuale potrebbe rendere la situazione giuridica meno*

delle “*Condizioni di abbonamento e di vendita dei titoli di accesso per le singole gare*”, che escludono il rimborso del biglietto o quota parte dell’abbonamento in caso di mancata fruizione dell’evento e il risarcimento dei danni in caso di inadempimento colpevole della società, si rileva che esse pongono il consumatore in una condizione meno favorevole di quella derivante dall’applicazione degli artt. 1218, 1463 e 1464 c.c., norme generali del diritto dei contratti cui le clausole in esame derogano.

35. Inoltre, alla luce della loro formulazione, le clausole descritte risultano vessatorie, ai sensi dell’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo, nella misura in cui non rispondono ai requisiti della chiarezza e comprensibilità previsti dalla norma. Infatti, le clausole in esame, dopo aver elencato tutte le ipotesi in cui il titolare del biglietto o abbonamento non avrebbe diritto ad alcun rimborso monetario, riconosce che un eventuale rimborso da parte di FC Inter sarebbe dovuto in conseguenza di “*potenziali*” inadempimenti alla stessa imputabili per fatti e/o eventi per cui sarà stata accertata una responsabilità diretta della Società (cfr. l’art. 4.6 delle condizioni in esame secondo cui “[r]esta inteso che qualsiasi tipo di rimborso eventualmente dovuto da parte di F.C. Inter, in conseguenza di potenziali inadempimenti alla stessa imputabili, sarà dovuto al Titolare pro quota solamente per la parte di abbonamento non usufruita a causa di fatti e/o eventi per cui sarà stata accertata una responsabilità diretta di F.C. Inter”). Tale clausola presenta il rimborso come circostanza eventuale e legata all’imputabilità solo potenziale dell’inadempimento, del quale deve essere accertata una responsabilità qualificata come “*diretta*”. Tale formulazione non permette ai consumatori di comprendere chiaramente e agevolmente le conseguenze che derivano dal contratto e dall’applicazione delle clausole, determinando così un significativo squilibrio nei diritti e negli obblighi delle parti derivanti dal contratto¹⁴.

36. Analoghe considerazioni valgono per la formulazione delle clausole adottate per la stagione 2019-2020, cioè le disposizioni di cui agli artt. **4 e 5** delle “*Condizioni generali di abbonamento per la stagione 2019-2020*” e agli artt. **5 e 7** delle “*Condizioni di vendita dei titoli di accesso per le singole gare - Stagione 2019-2020*” (cfr. nota 1), che risultano parimenti inidonee a

favorevole per i consumatori, ad esempio laddove essa limiti i diritti di cui essi godrebbero altrimenti, o potrebbe aggiungere un vincolo al loro esercizio”.

¹⁴ Cfr. Sentenza Corte di Giustizia, 28 luglio 2016, causa C-191/15, Amazon, laddove la Corte ha statuito che “il carattere abusivo di una clausola può derivare da una formulazione che non soddisfi il requisito di redazione chiara e comprensibile stabilito dall’art. 5 della direttiva 93/13” (punto 68); nello stesso senso anche CG 23 aprile 2015, C-96/14, Van Hove.

risolvere i profili di vessatorietà evidenziati nella comunicazione di avvio del procedimento.

37. Le clausole contrattuali di cui gli artt. 4.1, 4.5 e 4.6 delle “*Condizioni di abbonamento e di vendita dei titoli di accesso per le singole gare*” delle “*condizioni generali di contratto per la tessera del tifoso siamo noi*” relative alla stagione calcistica 2018-2019, pertanto, risultano vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *b*), 34, comma 1, nonché 35, comma 1, del Codice del Consumo, poiché determinano a carico dei consumatori un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ed escludono i diritti e le azioni di questi ultimi nei confronti del professionista in ipotesi di impossibilità sopravvenuta della prestazione e di inadempimento contrattuale imputabile alla società¹⁵.

RITENUTO che per le clausole descritte al punto II del presente provvedimento e oggetto della comunicazione di avvio del procedimento, vige una presunzione legale di vessatorietà *ex* articolo 33, comma 2, del Codice del Consumo e che F.C. Internazionale Milano S.p.A. non ha fornito elementi sufficienti per superare tale presunzione;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che le clausole descritte al punto II del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli artt. 33, commi 1 e 2, lettera *b*), 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo;

RITENUTO che ai sensi dell’articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo e dell’articolo 23, comma 8 del Regolamento, è dovuta la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento per informare compiutamente i consumatori della vessatorietà delle clausole oggetto della presente valutazione sul sito dell’Autorità e su quello della società F.C. Internazionale Milano S.p.A. (<https://www.inter.it>); che appare congruo che

¹⁵ Alla medesima conclusione giunge l’ordinanza del Tribunale di Roma del 24 giugno 2019 precedentemente richiamata e l’ordinanza emessa in data 6 dicembre 2019, n. 1109 dal Tribunale di Genova. Secondo quest’ultima pronuncia “la parte che ha già adempiuto alle proprie obbligazioni, che nel caso in esame è l’abbonato, ha diritto ad un rimborso (o riduzione della prestazione), secondo quanto previsto dall’art. 1464 c.c., in misura proporzionale al valore della singola partita compresa nell’abbonamento. In caso contrario, essendo venuta meno la giustificazione del pagamento della quota dell’abbonamento riferita alla partita non vista, si consentirebbe un ingiustificato arricchimento del debitore, in violazione dell’art. 2041 c.c., idoneo ad incidere sulla causa in concreto del rapporto. Ancora più ingiustificato è l’arricchimento della società nell’ipotesi in cui la chiusura dello stadio sia a lei imputabile, ricorrendo in tal caso una vera e propria responsabilità per inadempimento da cui deriva l’obbligo di risarcimento del danno *ex* art. 1218 c.c.”.

la predetta pubblicazione sul sito <https://www.inter.it> abbia la durata di 30 giorni consecutivi; che non si ritengono, inoltre, sussistenti particolari elementi di fatto e di diritto per disporre ulteriori misure di informazione dei consumatori;

DELIBERA

a) che le clausole di cui agli artt. 4.1, 4.5 e 4.6 delle “*Condizioni di abbonamento e di vendita dei titoli di accesso per le singole gare*” contenute nelle “*condizioni generali di contratto per la tessera del tifoso siamo noi*” relative alla stagione calcistica 2018-2019, della società F.C. Internazionale Milano S.p.A., descritte al punto II, lettere *i*), *ii*) e *iii*), del presente provvedimento, sono vessatorie ai sensi degli articoli 33, commi 1 e 2, lettera *b*), 34, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione;

DISPONE

a) che la società F.C. Internazionale Milano S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, un estratto del provvedimento ai sensi dell’articolo 37 *bis* del Codice del Consumo e dell’articolo 23, comma 8, del Regolamento, secondo le seguenti modalità:

- 1) il testo dell’estratto del provvedimento è quello riportato nell’allegato al presente provvedimento;
- 2) il testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere pubblicato per 30 giorni consecutivi sulla *home page* del sito <https://www.inter.it>, con adeguata evidenza grafica, entro venti giorni dalla comunicazione dell’adozione del presente provvedimento;

b) che la pubblicazione del testo dell’estratto del provvedimento dovrà essere preceduta dalla comunicazione all’Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall’invio all’Autorità di una copia del predetto estratto così come pubblicata sulla *home page* del sito <https://www.inter.it>;

c) la pubblicazione dovrà ricalcare *in toto* impostazione, struttura e aspetto dell'estratto allegato al presente provvedimento; le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina del sito *internet* di pubblicazione dell'estratto, così come nelle restanti pagine, né altrove, non dovranno essere riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto dell'estratto o che comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato.

Ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 2, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 37 *bis*, comma 4, e dell'art. 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dello stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Il presente provvedimento sarà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

L'estratto del provvedimento è altresì pubblicato, entro venti giorni dalla comunicazione della sua adozione, in apposita sezione del sito *internet* istituzionale dell'Autorità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Filippo Arena

IL PRESIDENTE

Roberto Rustichelli